



COMUNE DI MISILMERI – AREA 4: URBANISTICA

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'Affidamento dei servizi cimiteriali (Inumazione, Estumulazione, Esumazione e servizio di reperibilità).

C.I.G.: ZE82D292F0 - Importo: € 14.803,70

Allegato C - CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
Art. 2 – OPERAZIONI CIMITERIALI.....	3
Art. 3 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA.....	4
Art. 4 – CARATTERE DEL SERVIZIO.....	5
Art. 5 – PERSONALE, ASSICURAZIONI, CONTRATTI DI LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI.....	5
Art. 6 – GESTIONE RIFIUTI.....	5
Art. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	6
Art. 8 – AMMONTARE DEL CONTRATTO.....	6
Art. 9 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
Art. 10 – OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI.....	8
Art. 11 – REFERENTE DEL SERVIZIO.....	8
Art. 12 – PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	8
Art. 13 – CONTROLLI.....	8
Art. 14 – DEPOSITI CAUZIONALI – CAUZIONE PROVVISORIA.....	9
Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E COSE.....	9
Art. 16 – RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI, DANNI A PERSONE E COSE.....	10
Art. 17 – OGGETTI RINVENUTI.....	10
Art. 18 – SERVIZI STRAORDINARI.....	10
Art. 19 – INTERVENTI SOSTITUTIVI.....	11
Art. 20 – INADEMPIENZE E SANZIONI.....	11
Art. 21 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	11
Art. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	12
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
Art. 24 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA.....	13
Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO - ESECUZIONE.....	13
Art. 26 – DIVIETI.....	13
Art. 27 – AGGIORNAMENTO PREZZI.....	13
Art. 28 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE.....	13
Art. 29 – SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE.....	13
Art. 30 – ULTERIORI ONERI/OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITA’.....	13
Art. 31 – CESSAZIONE ANTICIPATA.....	14
Art. 32 – INTERVENUTA DISPONIBILITA’ DI CONVENZIONI CONSIP.....	14
Art. 33 – CONTROVERSIE.....	14
Art. 34 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	15
Art. 35 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	15

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

Il capitolato ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni cimiteriali, descritte nell'*Allegato A*, come indicato all'art. 2, nei cimiteri di **Contrada Roccapalumba e Contrada Segretaria** del Comune di Misilmeri (in seguito Comune). L'*Allegato A* elenca le operazioni cimiteriali ed i relativi corrispettivi al netto dell'I.V.A.

Il rapporto contrattuale ha la durata di **mesi sei**, decorrenti dalla data di consegna del servizio e comunque sino al raggiungimento dei corrispettivi contrattuali da fornire a richiesta.

Il Comune si riserva di autorizzare, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Art. 2 – OPERAZIONI CIMITERIALI.

Le attività cimiteriali oggetto del contratto si riferiscono alle operazioni indicate nell'*Allegato A* con la modalità dell'espletamento a chiamata, di cui le più significative sono le seguenti:

1. Inumazioni.
2. Estumulazioni.
3. Esumazioni.
4. Servizio di reperibilità per ricevimento salme.

La ditta affidataria (in seguito Ditta) dovrà eseguire tutte le operazioni descritte nell'*Allegato A* per le quali percepirà il corrispettivo ridotto in percentuale della quota di ribasso offerta. E' inteso che il corrispettivo verrà erogato alla Ditta sulla base delle operazioni descritte nell'*Allegato A*.

La Ditta dovrà eseguire, su incarico del Comune, anche operazioni di esumazione e di estumulazione straordinaria per le quali verrà riconosciuto lo stesso corrispettivo. Nello svolgimento del servizio la Ditta dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- Fornire al Comune il Piano Operativo di Sicurezza corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza: ogni attività svolta dovrà rispettare il suddetto POS nonché la normativa applicabile in materia di sicurezza.

–Assicurare che la squadra di operatori sia composta dal numero di persone idoneo all'espletamento dell'operazione da svolgere in relazione alla posizione del tumulo o della fossa ed alle difficoltà della stessa (vedi art. 5); per dette operazioni il Comune mette a disposizione un operatore comunale presente nel cimitero con funzioni di coordinatore e di aiuto. In caso di assenza per ferie, per malattia o per altra causa giustificata dello stesso, la Ditta dovrà provvedere ad integrare il gruppo di lavoro.

–Assicurare un servizio di reperibilità con apertura e chiusura dei cimiteri comunali in caso di ingresso salme nei giorni e nelle ore pomeridiane in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.

In tutte le operazioni svolte presso il cimitero comunale la Ditta dovrà garantire un elevato livello di decoro formale dei propri operatori, nel senso che essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze oltre ad avere un aspetto confacente alla funzione svolta.

Le eventuali operazioni periodiche programmabili dovranno essere pianificate in accordo con il Comune. Possono essere effettuate all'interno dei tumuli e dei sepolcri le prestazioni funzionali alle operazioni da svolgere.

Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione di lapidi e marmi per le operazioni commissionate da privati sono a carico del privato stesso.

Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione di lapidi e marmi per operazioni commissionate dal Comune sono compresi all'interno del corrispettivo.

Sono compresi tutti i materiali, il noleggio dei mezzi e quant'altro necessario all'effettuazione dei servizi e delle opere oggetto dell'appalto: accessori, attrezzature e prodotti per pulizie; mezzi attrezzature ed accessori per raccolta e smaltimento rifiuti; materiale, attrezzature, accessori e mezzi per opere edili.

Il servizio deve essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii. del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria - approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 - e Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24 e ss.mm.ii., al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 3 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA.

Tutte le operazioni di cui al presente capitolato dovranno essere eseguite con idonee attrezzature e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei regolamenti comunali.

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri relativi all'acquisto e mantenimento in efficienza delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi nonché la fornitura di tutti i generi di consumo necessari all'espletamento dello stesso.

Tutte le attrezzature acquistate dalla Ditta rimarranno di proprietà della stessa. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla costante efficienza dei mezzi e delle attrezzature sono a carico della Ditta.

La Ditta non potrà depositare all'interno del cimitero attrezzature e/o materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione del Comune e non potrà eseguire prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso, fatta eccezione per quanto stabilito nell'art. 2.

E' fatto obbligo alla Ditta di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del contratto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'impiego delle attrezzature, specialmente di quelle funzionanti con motore a scoppio, non dovrà avvenire durante il normale orario di sonno e riposo della cittadinanza né tanto meno durante lo svolgimento di riti funebri, commemorazioni o funzioni religiose.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sulla Ditta, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità e onere.

Art. 4 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta appaltatrice, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati.

Si intendono cause di forza maggiore eventi naturali, quali uragani, nevicate eccezionali e terremoti. Qualora per cause di forza maggiore, l'appaltatore non potesse temporaneamente assicurare totalmente o parzialmente il servizio egli dovrà assumersi gli oneri per l'intervento sostitutivo del Comune.

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l'affidatario è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

I servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla legge n°146 del 12.06.1989 e D.P.R. 333 del 03.08.1990 e successive modificazioni, secondo le modalità disposte dal Comune.

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all'appaltatore di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di maggiori compensi e indennizzi.

E' fatto obbligo al personale dipendente dall'Impresa di segnalare alla Divisione Tecnica quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 5 – PERSONALE, ASSICURAZIONI, CONTRATTI DI LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI.

Il contingente minimo di personale per le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione, dovrà essere composto da almeno due persone e comunque da un numero di persone idoneo per l'espletamento delle operazioni da svolgere. Le violazioni delle succitate disposizioni, comportano l'applicazione, in capo al responsabile delle stesse, delle sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La Ditta è obbligata al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori. La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in caso di inottemperanza agli obblighi previsti il Comune comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche agli organi di vigilanza, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

Art. 6 – GESTIONE RIFIUTI.

La gestione dei rifiuti derivanti da esumazione, estumulazione ed inumazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sopra indicati sono effettuati a cura e spese della Ditta.

Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori predisposti dal Comune in modo differenziato (umido, carta, plastica, vetro e misto) a cura del personale del Comune.

Art. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l'esecuzione del contratto (D.U.V.R.I.) verrà elaborato dal Comune e costituirà parte integrante della documentazione contrattuale.

Prima della sottoscrizione del contratto, la Ditta dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto del contratto.

Il D.U.V.R.I. completato dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla Ditta.

Durante lo svolgimento del contratto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese, sarà cura del Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il D.U.V.R.I. Qualora le imprese interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri la Ditta ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Inoltre si assume l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., DM 10/03/98, ecc).

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a smaltire i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

L'impresa darà immediata comunicazione al responsabile dei Servizi Cimiteriali di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'appaltatore, in qualità di datrice di lavoro per propri addetti, assume ogni responsabilità sulla sicurezza del lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti il presente appalto, nei confronti del personale impiegato.

La Ditta Aggiudicataria assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto, e dalla cattiva esecuzione dei lavori, nonché dal mancato rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 8 – AMMONTARE DEL CONTRATTO.

A titolo indicativo, data la particolarità del servizio ed ai soli fini della determinazione del valore stimato del contratto l'importo presunto complessivo è di € **14.803,70 (Euroquattordicimilaottocentotré/70)** calcolato sulla base delle estimulazioni, esumazioni, inumazioni e servizio di reperibilità previste per l'anno 2020 ipotizzando, a favore di sicurezza che il 95% delle estimulazioni siano riferite a salme non mineralizzate e che l'incidenza delle salme non mineralizzate per l'attività di esumazioni sia pari al 60 %, comprensivi di € 444,11 quali oneri per la sicurezza. Gli importi stabiliti tengono conto di un indagine di

mercato effettuata in rete oltre alle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 30.11.2015.

Il valore soggetto a ribasso è di € **14.359,59 (Euroquattordicimilatrecentocinquantanove/59)**, mentre € **441,11 (Euroquattrocentoquarantuno/11)** sono dovuti ad oneri per la sicurezza, all'eliminazione dei rischi da interferenza, e non soggetti a ribasso.

Il valore stimato si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per l'impiego di manodopera, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, e attrezzature e quant'altro necessario a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte ed a mantenere il cimitero secondo le esigenze dettate dal decoro dei luoghi ivi compresa la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6.

Gli importi sopraindicati dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo l'aliquota vigente.

L'ammontare reale del contratto è commisurato al numero delle operazioni eseguite per il rispettivo valore della tariffa.

Art. 9 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'amministrazione comunale corrisponderà quanto dovuto alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura mensile, previa verifica della conformità delle prestazioni fornite con gli impegni assunti dalla ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto di appalto.

Le modalità di compilazione della fattura verranno comunicati dalla Divisione Tecnica.

Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo delle operazioni svolte nel mese, tra quelle ricomprese nell'*Allegato A*, con indicazione della data, della tipologia di operazioni svolte e nominativo dei defunti di riferimento.

La liquidazione delle fatture verrà effettuata previa acquisizione del visto del direttore dell'esecuzione del servizio che attesti la regolarità del servizio effettuato.

L'amministrazione comunale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penalità.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

-Vengano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'amministrazione comunale., dopo aver sentito la ditta aggiudicataria stessa.

-La ditta aggiudicataria non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo le risultanze del DURC, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata all'A.C. per il mancato rispetto dei termini meglio sopra specificati.

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI.

La Ditta, nell'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato, è tenuta all'osservanza piena e incondizionata di quanto riportato nel presente documento. Per quanto non esplicitamente indicato si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

La Ditta dovrà inoltre attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei regolamenti comunali ed in particolare nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

La Ditta dovrà trasmettere al Comune, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, INPS, INAIL, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, il responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/08. Il Comune ha, tuttavia la facoltà di procedere alla verifica di tali adempimenti in sede di liquidazione delle fatture.

La Ditta dovrà far pervenire al Comune dichiarazione scritta sull'informazione e formazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, del proprio personale dipendente impiegato.

Art. 11 – REFERENTE DEL SERVIZIO.

La Ditta si impegna ad eseguire il servizio oggetto del contratto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

La Ditta dovrà, entro quindici giorni dall'affidamento, indicare il nominativo del soggetto di cui al comma precedente, che sarà il referente e il coordinatore del servizio.

A tale soggetto sarà affidato il coordinamento delle attività. Tale soggetto dovrà tenere contatti con il competente responsabile comunale.

Art. 12 – PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.

Tutte le operazioni previste nel presente capitolato, di norma dovranno essere effettuate nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Potranno essere eccezionalmente autorizzati orari differenti per motivate esigenze.

In caso di salme in transito o in deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, la Ditta è tenuta a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati.

Tale servizio rientra nel presente capitolato e la modalità di svolgimento va concordata con il responsabile comunale.

Le operazioni dovranno essere effettuate con qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune.

Art. 13 – CONTROLLI.

Il Comune può verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio e può chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con la Ditta, qualora lo ritenga necessario.

La Ditta si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Art. 14 – DEPOSITI CAUZIONALI – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'offerta da presentare per l'affidamento dei servizi deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € **296,07**, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza – IVA esclusa.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto nella misura prevista dal comma 7 dell'art. 93 del d. Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Per fruire di tale beneficio, dovrà essere documentare **in sede di offerta**, il possesso di tale certificazione.

La ditta aggiudicataria, a perfetta garanzia degli adempimenti, dovrà effettuare il versamento nelle modalità di cui all'art. 93 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' [articolo 103](#) del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E COSE

a) Garanzia definitiva

La garanzia definitiva sarà prestata a sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 al quale si rinvia integralmente. La garanzia definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione Appaltante, della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, per qualsiasi causa. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le informazioni richieste alla Prefettura di competenza.

b) Polizza assicurativa per danni a persone e cose

La Ditta assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati.

La Ditta stipulerà una polizza assicurativa per eventuali danni al patrimonio comunale nonché per responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone provocati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato d'oneri. La polizza assicurativa – *oppure ciascuna di esse, se la ditta aggiudicataria ne stipulerà più di una* – dovrà prevedere un massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, non inferiore a € **1.000.000,00**.

La Ditta produrrà al Comune, all'atto della stipula del contratto, copia della/e polizza/e assicurativa/e sottoscritta/ e a copertura dei rischi di cui sopra.

La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine contratto.

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Art. 16 – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI, DANNI A PERSONE E COSE

L'affidatario è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché al Comune ed al personale municipale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno dei servizi, ad essa imputabili.

Al riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, come pure per i danni o sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale dell'impresa durante i servizi stessi e l'affidatario assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni.

L'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

Art. 17 – OGGETTI RINVENUTI

Si stabilisce che qualsiasi oggetto rinvenuto durante l'esecuzione del servizio, sia di esumazione od estumulazione di salme, il personale dipendente dell'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al referente delle operazioni (custode del cimitero) e successivamente consegnarlo allo stesso per essere catalogato.

Art. 18 – SERVIZI STRAORDINARI

Qualora, per particolari esigenze, si evidenziassero o si rendessero necessari interventi e servizi straordinari non programmabili e da eseguire in urgenza, l'appaltatore sarà tenuto a formulare un'offerta dettagliata da sottoporre all'approvazione della Divisione Tecnica.

Dato il carattere e la particolarità del servizio, l'appaltatore è obbligato alla massima sollecitudine possibile e sarà tenuto ad eseguire le varie fasi dell'intervento o del lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Divisione Tecnica senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti e/o indennizzi.

Rimane in facoltà dell'Ente Appaltante affidare ad altra ditta dette prestazioni senza con ciò che la Ditta Aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento.

Art. 19 – INTERVENTI SOSTITUTIVI

In caso di inadempienza dei compiti previsti dal presente Capitolato, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, nella figura del dirigente preposto, a suo insindacabile giudizio allorché sussistano motivi sanitari, igienici, ambientali o di decoro, provvedere con altri mezzi ai servizi ed ai compiti non espletati dall'impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni.

Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione delle penalità del presente Capitolato d'Oneri.

Dopo la terza diffida e successivi interventi sostitutivi da parte del Comune, si procederà all'incameramento della somma spesa mediante la cauzione definitiva.

Art. 20 – INADEMPIENZE E SANZIONI

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell'esecuzione del servizio, il responsabile comunale provvederà a formalizzare una contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando alla Ditta 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una sanzione amministrativa da € **100,00 ad € 500,00**.

Art. 21 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per la categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto stesso e degli accordi locali, fino alla rinnovazione degli stessi, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse o indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'inosservanza a tali norme, accertata dall'Amministrazione comunale o ad essa comunicata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà il sequestro della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con conferma da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

L'impresa aggiudicataria subentrante si impegna, salvo esplicita rinuncia individuale, ad assorbire prioritariamente il personale dipendente della ditta uscente garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il lavoratore (come da CCNL).

Di tutte le inadempienze di cui sopra l'impresa non potrà opporre eccezioni alcune al Comune, né avrà titolo a risarcimento danni di alcun genere.

Art. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune, o in solido con il Comune con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Con ciò l'Amministrazione resterà pienamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare per infortuni, assicurazioni, ecc....

Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) Interruzione delle operazioni oggetto dell'appalto per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta;
- b) gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del contratto;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché sullo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- f) sospensione del servizio da parte della Ditta senza giustificato motivo;
- g) perdita, da parte della ditta, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano la Ditta non più idonea a prestare il servizio in oggetto.

La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Ditta, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare le proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi il Comune adotterà i provvedimenti del caso, che se confermativi delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile.

In caso di risoluzione alla Ditta spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dal Comune per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza della Ditta non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali sanzioni.

Saranno inoltre a carico della Ditta gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dal Comune a seguito dell'affidamento del completamento del servizio ad altra Ditta.

Resta salvo il diritto di rivalsa del Comune per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

Art. 24 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito provvedimento deliberativo.

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa della ditta, sono a carico di quest'ultima.

Nel caso di risoluzione, il Comune potrà valersi con uso gratuito di tutto il materiale di pertinenza dell'Impresa, per la continuazione provvisoria del servizio, in economia od anche a provvedere in un altro modo alle esigenze del servizio. In tal caso il Comune, qualora il materiale sia in buone condizioni d'uso, ha facoltà di avvalersi del diritto di acquistarlo dall'impresa; in tal caso il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti.

Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO - ESECUZIONE

I rapporti tra le parti verranno definiti con contratto stipulato per scrittura privata. Ai fini del perfezionamento di detta stipula l'affidatario dovrà presentare tutta la documentazione prevista dalla legge e che il Servizio Contratti dell'Amministrazione comunicherà con specifica nota.

Fa parte integrante e sostanziale dello stesso il capitolato d'onere e il D.U.V.R.I.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità senza opporre riserve.

Art. 26 – DIVIETI

E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere o subappaltare a terzi il servizio.

Art. 27 – AGGIORNAMENTO PREZZI

Il prezzo di offerta per il servizio richiesto con il presente capitolato e per i servizi da eseguire deve intendersi fisso ed invariabile in base alla normativa vigente.

Art. 28 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

È a carico dell'Amministrazione l'I.V.A. sui corrispettivi dell'appalto.

Art. 29 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti l'organizzazione del servizio ed il presente contratto o a questo consequenziali, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e le tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

Art. 30 – ULTERIORI ONERI/OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA'

Compete interamente all'appaltatore ogni responsabilità in materia di infortuni e per quanto riguarda l'adeguamento alle vigenti norme sul lavoro, l'assicurazione degli operai e la previdenza sociale.

Compete, pertanto, all'appaltatore attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi, della prevenzione e assicurazione infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la

disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'appalto per la tutela dei lavoratori.

Per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, la ditta utilizza mezzi e personale ad ogni effetto a carico direttamente dell'impresa stessa. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati a terzi.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere il nome del responsabile del servizio di protezione e prevenzione degli infortuni, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre attenersi anche alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto applicabili al presente appalto. A tale proposito, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una copia del piano sostitutivo di sicurezza, qualora necessario.

L'appaltatore dovrà comunque osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc. vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori delle autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall'Ispettorato del Lavoro, dall'Istituto Nazionale per la prevenzione degli infortuni, dagli enti previdenziali e simili. Ciò, ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati.

L'appaltatore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 31 – CESSAZIONE ANTICIPATA

Qualora l'Appaltatore dovesse dare disdetta al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Art. 32 – INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 33 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta nell'esecuzione del contratto, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Termini Imerese.

Art. 34 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai Regolamenti in vigore o che possano essere emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare oltre il presente capitolato anche il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed ss.mm.ii. ed il "*Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria*", nonché le norme, i regolamenti e le leggi per la profilassi delle malattie infettive sia del personale addetto al servizio che della collettività, le norme sulle contravvenzioni e ogni altra disposizione emanata anche in corso d'esecuzione dell'appalto delle autorità competenti riguardanti tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e della custodia delle salme.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato, si applicano le norme del Codice Civile, del Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, dei Regolamenti e disposizioni ministeriali emanati o emananti in materia, nulla escluso o riservato.

Art. 35 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
(Arch. G. Lo Bocchiaro)